

Le Disposizioni urgenti in materia fiscale (c.d. Decreto Fiscale) pubblicate in Gazzetta | Pubblicata la Relazione illustrativa

È stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 17 giugno 2025, il [Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale»](#). Il Provvedimento urgente è entrato in vigore il 18/06/2025

Relazione illustrativa sulla conversione in legge del D.L. 17 giugno 2025, n. 84 – Aggiornamento 19.06.2025

[Si pubblicano le Relazioni \(illustrativa e tecnica\) al disegno di legge n. 2460 di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale».](#)

Il [documenti chiarificatori](#), depositati presso la Camera dei Deputati il 17 giugno 2025, illustrano nel dettaglio le motivazioni e gli effetti delle numerose misure fiscali contenute nel decreto, tra cui:

- modifiche alla disciplina del trattamento fiscale delle spese di trasferta per lavoratori dipendenti e autonomi;
- interventi in materia di tracciabilità dei pagamenti per la deducibilità di specifiche spese;
- ridefinizione della tassazione delle plusvalenze per i

professionisti;

- nuove regole sul riporto delle perdite fiscali;
- disposizioni in tema di IMU, biodiesel, *split payment* e regime fiscale del Terzo Settore.

La [Relazione illustrativa](#) chiarisce, inoltre, il coordinamento delle nuove norme con la recente riforma fiscale attuata con i decreti legislativi n. 192 e n. 209 del 2024.

Si riporta l'**articolo 13 del [Decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025](#)** che per il 2025, che differisce i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell'0,4%, per i soggetti ISA (compresi i soggetti **che partecipano i predetti soggetti ISA "trasparenti"**), forfetari e in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

La disposizione che riscrive il calendario dei versamenti del primo acconto 2025 e del saldo 2024

Art. 13

Differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di

ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

L'articolo 13 del [Decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025](#) interessa i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i quali sono tenuti a effettuare, entro il 30 giugno 2025, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di

*imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto. **In favore di detti soggetti viene previsto (comma 1) il differimento del citato termine al 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione.***

*I contribuenti interessati dal differimento potranno avvalersi della possibilità di applicare l'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435; pertanto, i versamenti in argomento potranno essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del nuovo termine, **fissato al 21 luglio 2025**, applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.*

*Con riferimento al **versamento dell'IVA** risultante dalla dichiarazione annuale, resta comunque ferma l'applicazione degli interessi dovuti qualora il versamento fosse stato effettuato entro il 30 giugno 2025.*

Si precisa, per completezza, che il differimento dei termini di versamento riguarda anche l'imposta sostitutiva del maggior reddito concordato prevista dagli articoli 20-bis e 31-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

*Il comma 2 specifica che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che **applicano il regime forfetario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, **anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.***

[Link al testo del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84,](#)
recante: «*Disposizioni urgenti in materia fiscale*». Il
Provvedimento *urgente* è entrato in vigore il 18/06/2025 e
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 17 giugno
2025